



Medaglia d'oro al Valore Civile

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

Approvato con D.P.P. n. 10 del 4.06.2015.

INDICE

Art. 1 Costituzione e struttura .

Art. 2 Gestione delle controversie.

Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni.

Art. 4 Altre attività dell'Avvocatura.

Art. 5 Compensi professionali.

Art. 6 Liquidazione dei compensi.

Art. 7 Compatibilità con altre forme di incentivo.

Art. 8 Entrata in vigore.

Art. 1 (Costituzione e struttura)

1. L'Avvocatura della Provincia di Cuneo provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente secondo le norme contenute nel presente regolamento.

2. Gli avvocati ad essa assegnati esercenti il patrocinio devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art.23 della L. n. 247 del 31.12.2012 – Nuova Disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

3. L'Avvocatura ha una collocazione autonoma nell'assetto strutturale dell'Ente al fine di garantire la corretta attività defensionale nel rispetto dei principi che presiedono l'esercizio della professione forense.

4. Le spese di iscrizione all'Albo di cui al comma 2 e le relative tasse annuali sono a carico della Provincia.

Art. 2 (Gestione delle controversie)

1. Spettano all'Avvocatura la rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia, nonché l'assistenza negli arbitrati secondo le disposizioni di legge.

2. L'autorizzazione a promuovere o resistere ad una lite è decisa sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lsg. n. 267/2000, della L. n. 56/2014, nonché nello Statuto dell'Ente.

3. Gli avvocati esercitano le loro funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio in forza di procura speciale alle liti rilasciata dal legale rappresentante *pro tempore* della Provincia.

4. Il responsabile assicura il buon andamento dell'Avvocatura tramite una distribuzione agli avvocati delle cause e degli incarichi di trattazione secondo criteri di rotazione per raggiungere un omogeneo carico di lavoro e tutelare le specifiche competenze del personale assegnato.

Le linee di difesa generali sono concordate in modo da garantire l'uniformità di azione.

La Provincia garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, l'aggiornamento professionale degli avvocati secondo i principi stabiliti dall'ordinamento professionale.

Art. 3 (Incarichi ad avvocati esterni)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio e negli arbitrati della Provincia possono essere attribuiti ad avvocati esterni in caso di:

- controversie rientranti in giurisdizioni per le quali gli avvocati dell'Ente non sono abilitati;
- controversie di particolare complessità e/o specificità;
- fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
- incarichi a domiciliatari presso altre sedi giudiziarie esterne alla città di Cuneo;
- eccessivo carico di lavoro dell'Ufficio.

In caso di contenzioso derivante da sinistri coperti da assicurazione, gli incarichi di difesa dell'Ente verranno affidati secondo quanto disciplinato dalla polizza vigente.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, l'Avvocatura fornirà, comunque, supporto al professionista incaricato.

Art. 4 (Altre attività dell'Avvocatura)

1. L'Avvocatura provinciale fornisce all'Ente consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità, previo assenso del dirigente responsabile dell'ufficio legale.
2. L'Avvocatura provvede, su richiesta delle strutture interessate, al recupero dei crediti di spettanza dell'Ente e può, sentita la struttura richiedente, autorizzarne la dilazione e rateizzazione.
3. L'Avvocatura, inoltre, partecipa, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, alle commissioni interne della Provincia *ex lege* n. 689/1981 ed a tutte quelle istituite per le quali sia richiesta la presenza di un legale.
4. All'Avvocatura compete la procedura di negoziazione assistita ex L. n. 162/2014 (D.L. n. 132/2014).
5. Sulla base di specifici accordi scritti, compatibilmente con i carichi di lavoro dell'Avvocatura, potrà essere fornita assistenza tecnico – amministrativa a favore dei Comuni o di altri enti locali.

Art. 5 (Compensi professionali)

1. Agli avvocati spettano i compensi professionali fissati e liquidati con sentenza o con altro provvedimento equiparabile dell'autorità giudiziaria o con lodo arbitrale o per l'attività svolta in sede di negoziazione assistita.
2. Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione delle spese di giudizio da parte del giudice e recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate devono essere versate al Servizio Tesoreria della Provincia e saranno accreditate su un apposito capitolo di bilancio; a seguito di provvedimento di impegno verranno quindi liquidate le spettanze agli avvocati.
3. Nelle cause concluse con sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, la Provincia liquiderà agli avvocati i compensi professionali dovuti, come previsto dal vigente C.C.N.L., dietro presentazione di parcella, anche cumulativa, imputandone la relativa spesa al competente capitolo.
Anche in caso di transazione favorevole all'Ente verranno riconosciuti i relativi compensi professionali.
Agli avvocati spettano i compensi professionali di cui al D.M. n. 140 del 20.07.2012 e a tal fine verrà emessa parcella all'Ente con l'abbattimento del 10% a titolo di rimborso spese generali all'Amministrazione, salvo diversa disposizione di legge.
5. Alla sentenza favorevole è equiparato il lodo arbitrale avente carattere favorevole per l'Ente.
6. Nei casi di negoziazione assistita agli avvocati verrà corrisposto il compenso stabilito ai sensi di legge in sede di convenzione di negoziazione.
7. I compensi professionali sono gravati degli oneri accessori connessi.
8. I nuovi avvocati iniziano a percepire i compensi professionali a decorrere dalla prima liquidazione conseguente ad atti cui hanno effettivamente partecipato.
9. In ogni caso i compensi professionali potranno essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo nel rispetto degli altri eventuali limiti di legge.

Art. 6 (Liquidazione dei compensi)

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento saranno erogati, nel rispetto delle valutazioni previste dal comma 5 dell'art. 9 della L. n. 114/2014, con cadenza trimestrale e spettano, suddivisi in parti uguali, esclusivamente ai professionisti dell'ufficio avvocatura iscritti nell'elenco speciale.
2. In caso di assenza a qualunque titolo, escluse le ferie, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, i compensi maturati per l'attività svolta verranno proporzionalmente decurtati.

Art. 7 (Compatibilità con altre forme di incentivo)

1. Al personale che beneficia dei compensi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi Contratti Decentrati Integrativi vigenti in materia di retribuzione accessoria.
2. La contrattazione decentrata integrativa disciplina la correlazione tra i compensi di cui alla presente disciplina e la retribuzione accessoria.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.